10/2005 Venerdì 4 febbraio 865

Foglio ufficiale

1 Atti legislativi e dell'Amministrazione

Domanda di iniziativa popolare comunale

La Cancelleria dello Stato, conformemente agli art. 148 e seguenti della legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data 31 gennaio 2005 è stata depositata la seguente iniziativa popolare comunale:

INIZIATIVA ELABORATA PER LA RIPARTIZIONE DEI CANONI D'ACQUA TRA CANTONE, COMUNI E PATRIZIATI E LA MODIFICA DELLA LEGGE SULLA PEREQUAZIONE FINANZIARIA INTERCOMUNALE (LPI).

Legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua

Scopo

Art. 1. La presente legge ha lo scopo di ridistribuire i proventi derivanti dai canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati.

Competenza

Art. 2. Il Dipartimento delle finanze e dell'economia è responsabile del riversamento annuale dei proventi come stabilito dalla presente Legge.

Beneficiari

Art. 3. Hanno diritto a beneficiare di questo contributo il Cantone, tutti i Comuni e tutti gli Enti Patriziati riconosciuti.

Calcolo

Art. 4. ¹Il calcolo del contributo è stabilito in percentuale e per ettaro, partendo dall'introito totale complessivo derivato dai canoni d'acqua presentato nel rendiconto annuale del Consiglio di Stato e suddiviso secondo la vastità dell'intero Cantone.

²Ogni Ente ha diritto a una somma moltiplicato per la propria vastità e la propria percentuale stabilita dall'art. 5 della presente legge.

³Il calcolo si basa sul rendiconto dell'anno precedente.

Riparto

1

Art. 5. ¹Il Cantone ha diritto al 30%, i Comuni al 65% e ai Patriziati spetta il restante 5% della somma totale, i beneficiari sopra elencati potranno destinare liberamente la loro quota parte.

²Questo contributo non rientra nel gettito delle risorse fiscali dei diversi Enti beneficiari.

Con l'entrata in vigore di questa legge sono necessarie le seguenti modifiche alla legge sulla perequazione finanziaria intercomunale(LPI) del 25 giugno 2002:

Aggiunte

- **Art. 4.** ²Il Contributo.....dall'autorità competente e dai Comuni aventi un MP minore o uguale a MCM –30%, i quali beneficiano del contributo derivante dalla legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua.
- **Art. 6.** ³Qualora un Comune a conseguenza della Legge sulla ripartizione dei canoni d'acqua tra Cantone, Comuni e Patriziati (9.1.6.4) beneficiasse di un contributo tale da permettere un moltiplicatore comunale minore o uguale a MCM 30% dovrà versare l'eccedenza del contributo al fondo di livellamento.

Abrogazioni

Art. 21. La presente Legge abroga l'articolo 21 della Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI).

Norme Finali

Entrata in vigore

Art. 6. La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore retroattivamente dal 1° gennaio dell'anno di adozione.

Promotori:

Municipi dei Comuni di Bedretto, Bignasco, Calpiogna, Cerentino, Corticiasca, Dalpe, Frasco, Gerra Verzasca, Gordevio, Lavertezzo, Lavizzara, Moleno, Mosogno, Palagnedra, Vergeletto e Vogorno.

Rappresentante dei promotori è designato il Municipio di Frasco.

Clausola di ritiro:

L'iniziativa potrà essere ritirata senza condizioni dai Municipi dei Comuni di Bignasco, Cerentino, Dalpe, Frasco, Gerra Verzasca, Lavertezzo, Vergeletto e Vogorno

Il termine per la raccolta delle adesioni (art. 150 LEDP) è stabilito nel seguente modo:

4 febbraio 2005 - 5 aprile 2005.

Bellinzona, 1° febbraio 2005

Cancelleria dello Stato